



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4	del Registro	OGGETTO: Regolamento generale delle Entrate. Approvazione.
Data 25.03.2011		

L'anno **duemilaundici**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, alle ore 19.12, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima Convocazione in **sessione straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	ANNUNZIATA COSIMO	X	
2	CALENDA AURELIO	X	
3	NAPPI NICOLA	X	
4	FORSELLINO PASQUALINA	X	
5	TONO ALFONSO	X	
6	IAQUINANDI MARCO	X	
7	BELVEDERE RAFFAELE	X	
8	FRANZA MICHELE	X	
9	MONTE ELIA	X	
10	OLIVA SILVIO	X	
11	MARSICO ANGELO	X	
12	CARRATURO FRANCESCO	X	
13	ANNUNZIATA ANDREA	X	
14	IOVINE LUIGI	X	
15	SCHIAVONE SALVATORE	X	
16	MAUTONE GAETANO	X	
17	MARRAZZO VINCENZO	X	

Assegnati n° 17

In Carica n° 17

Presenti n° 17

Assenti n° 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dr. Marco Iaquinandi nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale dr. Pasquale Marrazzo. La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente avente ad oggetto: "Regolamento generale delle Entrate" predisposta dal Responsabile del Settore Finanze, tributi e Risorse Umane;

Vista l'analoga proposta dell'Assessore ai Tributi;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs n.267/2000 allegato alla presente;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Udita la discussione riportata nell'allegato "A" alla presente;

Posta ai voti la proposta.

Con voti: favorevoli n.17 espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione ~~che precede~~ ad oggetto: ***Regolamento generale delle Entrate"*** predisposta dal Responsabile del Settore Finanze, tributi e Risorse Umane e l'analoga proposta dell'Assessore ai Tributi sia nelle premesse che nella parte dispositiva ed allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

Con voti: favorevoli n.17 espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Comune di San Marzano sul Sarno

Oggetto: Revisione Regolamento in materia di Entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

RILEVATO:

- Che il vigente regolamento in materia di Entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente risulta essere in alcune parti superato dalle evoluzioni che le normative di riferimento hanno avuto nel corso degli anni;

RITENUTO opportuno procedere ad una riforma dei regolamenti ed in particolare del:

- Regolamento generale delle entrate;

VISTO che con Delibera di Giunta n. 39 del 15/03/2011 è stato incaricato il Responsabile del Settore Finanze di predisporre proposta di riforma del seguente regolamento:

- Regolamento generale delle entrate;

PROPONE

Di approvare l'allegata bozza di "Regolamento generale delle entrate" formato da 28 articoli così come predisposta dal Responsabile del Settore Finanze.

San Marzano sul Sarno, 21.03.2011

L'Assessore
Dott. Alfonso Toro



Comune di San Marzano sul Sarno

Oggetto: Regolamento generale delle Entrate: approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA l'evoluzione del sistema normativo;

VISTA in particolare la Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), il D. Legge n. 93 del 27/05/2008, la Legge 133/2008 (finanziaria 2009) e la legge 122/2010 che contengono numerose disposizioni in materia di fiscalità locale introducendo diverse importanti novità.

RITENUTO opportuno redigere un nuovo regolamento generale delle entrate comunali aggiornandolo in base alle novità legislative intervenute ed adeguandolo alle attuali esigenze, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché al fine di fornire un migliore servizio al cittadino.

VISTA l'allegata bozza del nuovo "Regolamento generale delle Entrate"

PROPONE

1. Di approvare l'allegata bozza di "Regolamento generale delle Entrate" formato da 28 articoli;
2. Di abrogare ogni precedente disposizione regolamentare in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE
Dott. Giuseppe Borino

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno


PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 267/2000.

OGGETTO: Regolamento generale delle Entrate: approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE.

San Marzano sul Sarno, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE
Dott. Giuseppe Bonino



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Imp. da registrarsi al n. _____ Bil _____ imp. n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____

Disponibilità _____

Ammontare del presente _____

Disponibilità residua _____

San Marzano sul Sarno, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE
Dott. Giuseppe Bonino



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
<i>Art.2</i>	<i>Finalità</i>	
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
<i>Art.3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	
<i>Art.4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>	
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	
<i>Art.5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>	
<i>Art.6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>	
Capo Quarto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
<i>Art.7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	
<i>Art.8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>	
<i>Art.9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	
<i>Art.10</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>	
<i>Art.11</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	
<i>Art.12</i>	<i>Diritto di interpello</i>	
<i>Art.13</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	
<i>Art.14</i>	<i>Sanzioni</i>	
<i>Art.15</i>	<i>Interessi</i>	
<i>Art.16</i>	<i>Compensazioni</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Accertamento con adesione delle entrate tributarie</i>	
Capo Quinto	CONTENZIOSO	
<i>Art.18</i>	<i>Contenzioso tributario</i>	
Capo Sesto	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE	
<i>Art.19</i>	<i>Riscossione</i>	
<i>Art.20</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>	
<i>Art.21</i>	<i>Rimborsi</i>	
<i>Art.22</i>	<i>Importi minimi</i>	

Capo Settimo	AUTOTUTELA	
Art.23	<i>Sospensione, annullamento e revoca</i>	
Art. 24	<i>Circostanze non ostantive all'annullamento</i>	
Art. 25	<i>Procedimento</i>	
CapoOttavo	FONDO SPECIALE PER LA SEZIONE TRIBUTI	
Art. 26	<i>Fondo speciale aggiuntivo</i>	
Art. 27	<i>Utilizzazione Fondo</i>	
Capo Nono	DISPOSIZIONI FINALI	
Art.28	<i>Disposizioni finali</i>	

CAPO PRIMO

Oggetto del Regolamento. Finalità

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di San Marzano sul Sarno con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Le norme regolamentari che disciplinano le entrate di natura tributaria si applicheranno fino a che saranno sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa

Art.2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

Definizione delle Entrate Comunali

Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO TERZO

Determinazione di aliquote e tariffe.

Agevolazioni, riduzioni, esecuzioni ed esclusioni

Art.5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art.6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO QUARTO

Gestione ed accertamento delle entrate

Art.7

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. Le forme di riscossione, liquidazione, accertamento delle entrate comunali, consentite dalla legislazione vigente, possono essere utilizzate anche disgiuntamente.
5. La forma di gestione deve essere deliberata dal Consiglio comunale.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art.8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, la Giunta Comunale nomina un "Funzionario Responsabile" al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. L'ente è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile del tributo entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Il Funzionario Responsabile:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denuncie^e, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) propone i rimborsi e le compensazioni;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art.10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art.11

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato è corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Relativamente alle entrate di natura tributaria, il Comune verifica la correttezza delle denunce presentate dal contribuente e dei versamenti effettuati utilizzando le proprie banche dati e quelle a disposizione di altri enti, anche attraverso collegamenti telematici;
4. Qualora il contribuente abbia versato tempestivamente il tributo a favore di altro comune o di un concessionario incompetente il responsabile del tributo può procedere in via preliminare a regolazione tra enti e soggetti concessionari della riscossione;
5. Qualora il responsabile del tributo rilevi un versamento di competenza di altro soggetto provvede d'ufficio al trasferimento della relativa somma;
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
7. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
8. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
9. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.12

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero altre modalità previste dalla normativa vigente;
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le relative attività sono svolte dallo stesso soggetto in conformità della normativa vigente e del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.14

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni della riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
5. L'avviso di applicazione delle sanzioni deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione emessa.
6. Il responsabile del tributo non procede all'irrogazione delle sanzioni né alla richiesta degli interessi, qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.

7. E' esclusa la sanzionabilità di tutte le violazioni tributarie, riguardanti la dichiarazione e/o la compilazione dei bollettini di pagamento, di carattere formale e non incidenti sull'ammontare e/o sul pagamento del tributo;

Art.15

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 1%.
2. In caso di rimborso degli importi versati e non dovuti si applicano gli interessi al tasso legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.16

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.

Art. 17

Accertamento con adesione

1. Al fine di migliorare il rapporto con i propri contribuenti e per prevenire od estinguere procedimenti contenziosi in atto in materia di tributi, il Comune si avvale, per la definizione consensuale degli atti di imposizione, dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
2. L'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione è ammessa nei casi di atti di rettifica e di accertamento d'ufficio qualora la determinazione della base imponibile del tributo sia definita attraverso procedimenti di stima e/o valutazione; è altresì ammessa quando riguardi la determinazione presuntiva del momento di decorrenza dell'obbligazione tributaria a carico del soggetto passivo.

3. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di rettifica o di accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati purché quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria. E' fatto salvo il diritto di ciascuno dei coobbligati di impugnare l'avviso di accertamento, in tal modo determinando l'automatica rinuncia all'istanza di adesione;
4. Il procedimento può essere attivato sia su iniziativa del Settore Tributi sia su istanza del contribuente e ciò subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto di imposizione.
5. Il Settore Tributi del Comune, prima della notifica dell'atto di imposizione, può invitare il contribuente a comparire per l'eventuale definizione delle obbligazioni tributarie mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
6. L'invito di cui sopra, da spedirsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oltre ad avere carattere informativo della possibilità di aderire, dovrà contenere:
 - a) i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) l'indicazione, anche sintetica purché chiara e completa, degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Settore Tributi.
7. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito del Settore Tributi del Comune, non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto dopo la notifica dell'atto di imposizione.
8. Il contribuente al quale sia stato notificato un atto di accertamento o di rettifica – anche non preceduto dall'invito di cui al comma 5 del presente articolo - può attivare, anteriormente alla eventuale impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza (in carta libera) di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
9. L'istanza di cui sopra potrà essere inviata al Comune mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata al Settore Tributi o al Servizio Protocollo della Segreteria Generale in duplice copia di cui una – timbrata per ricevuta – sarà ritenuta da chi la presenta. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, il Settore Tributi, anche telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. Il termine per l'impugnazione dell'avviso è sospeso per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente o dalla data di spedizione se presentata a mezzo del servizio postale. Tuttavia l'impugnazione dell'atto impositivo comporta automatica rinuncia all'istanza.
11. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dal Settore Tributi, fatta salva motivata richiesta scritta di differimento – non superiore a trenta giorni – della data fissata nell'invito. Tale richiesta di differimento deve pervenire al Settore Tributi del Comune almeno sette giorni prima della data fissata per la comparizione; dell'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta deve

essere data comunicazione al contribuente, anche via telematica, entro il secondo giorno dal ricevimento della richiesta di differimento.

12. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato nell'invito, o in quello successivamente determinato a seguito dell'accoglimento della richiesta di differimento, comporta la rinuncia da parte del medesimo alla definizione dell'atto di imposizione mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
13. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte del Settore Tributi che dovrà valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
14. Qualora l'atto di imposizione venga definito con il contribuente, il funzionario responsabile del tributo redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione.
15. Qualora soggetto passivo dell'obbligazione sia una persona giuridica o l'esercente a titolo individuale di attività d'impresa, la definizione del procedimento può avvenire anche a mezzo di un suo procuratore generale o speciale. Copia della procura deve essere acquisita agli atti dell'ufficio. Se il soggetto passivo è una persona fisica questa può farsi rappresentare dal coniuge o da parenti e affini entro il quarto grado che autocertificano la propria qualità e rappresentanza.
16. L'atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, o suo rappresentante, e dal funzionario responsabile del tributo.
17. Nella proposta di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute compresi sanzioni e interessi.
18. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell'atto di adesione, delle somme ivi indicate, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
19. Entro 10 giorni dalla data del versamento il contribuente deve far pervenire al Settore Tributi copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
20. Limitatamente alla tassa rifiuti solidi urbani, il Settore Tributi provvede direttamente ad iscrivere a ruolo le somme risultanti dall'atto di accertamento con adesione a titolo di tributo, sanzione amministrativa ed interessi.
21. E' ammesso, a richiesta del contribuente, sulla base di comprovate eccezionali difficoltà finanziarie, il pagamento in forma rateale nei modi previsti dal successivo art. 20.
22. L'atto di imposizione definito con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione;
23. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

24. Non sono di contro riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di mera liquidazione del tributo, quali quelle connesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamenti di tributo.

CAPO QUINTO

Contenzioso.

Art.18

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune e previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale al Responsabile del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

CAPO SESTO

Riscossione. Sospensione e dilazione del versamento. Rimborsi. Limiti di esenzione

Art.19

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati utilizzando anche mezzi telematici.
2. Alla riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate si può procedere secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, alla formazione del ruolo esecutivo affidato agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, mediante l'ingiunzione fiscale.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di

accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

Art.20

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato che dichiara di trovarsi in una momentanea situazione di difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
DEBITO < €. 400,00	6
€. 400,01 < DEBITO < €. 4.000,00	12
DEBITO > €. 4.000,01	24

4. In caso di dilazione per momentanea situazione di difficoltà di ordine economico, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.15. Ai fini della verifica della momentanea situazione di difficoltà economica, l'ufficio competente potrà richiedere per le persone fisiche l'attestazione ISEE e per le attività economiche bilancio sintetico riclassificato con indici finanziari. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 4.000,00 (duemila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

Art.21

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio nei termini e modi previsti nel regolamento delle singole entrate.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art.22

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie di rimborsi e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

CAPO SETTIMO Autotutela

Art. 23

Sospensione, annullamento e revoca

Il Funzionario responsabile può procedere:

- a) alla sospensione degli effetti del provvedimento, anche in pendenza di giudizio;
- b) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti che riconosca illegittimi o errati;
- c) alla revoca dei provvedimenti, che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che li ha motivati.

In particolare, può procedersi in autotutela, qualora sussiste illegittimità dell'atto o dell'imposizione, dovuta, tra l'altro, a:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nell'accertamento del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 24

Circostanze non ostative all'annullamento

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 25

Procedimento

L'atto emesso in autotutela deve essere comunicato all'interessato, nonché, ove sia pendente il giudizio, all'organo giurisdizionale adito.

CAPO OTTAVO

Fondo Speciale per il Servizio Tributi

Art. 26

Fondo speciale Aggiuntivo.

Al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'attività svolta dall'ufficio tributi, è istituito un fondo speciale aggiuntivo.

Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento massimo dell'1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 27

Utilizzazione del fondo

Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, nella seguente misura:

- a. 40% per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche dell'ufficio;
- b. 60% per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto alla gestione del tributo.
- c. Ovvero, per motivi di carattere straordinario, può essere azzerato destinando le somme ad altri impieghi;

Con la stessa deliberazione, la Giunta assegna al personale dipendente il premio incentivante, la cui liquidazione dovrà essere disposta entro il 31 gennaio successivo.

CAPO NONO

Disposizioni finali

Art.28

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

OGGETTO:**III Punto all'O.d.G.****REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, APPROVAZIONE.****PRESIDENTE:**

Relaziona l'assessore Tono.

ASSESSORE TONO:

Buonasera innanzitutto, le entrate comunali sono destinate per loro natura ad assicurare l'assorbimento di funzioni istituzionali per il perseguimento di finalità pubbliche. La loro integrale e pronta riscossione è condizione rispettivamente per la conservazione degli equilibri finanziari e per la salvabilità dell'Ente, fermo restando queste valutazioni di ordine generale la presente proposta di riforma del regolamento comunale delle entrate si pone principalmente l'obiettivo di prevedere l'aggiornamento di tutte le evoluzioni di riferimento che hanno avuto nel corso degli anni, visto che allo stato risultato in vigore due regolamenti, il primo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/03/99 e il secondo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/99. Al regolamento n. 21 del 25/03/99 sono stati inseriti altri Articoli nella seduta del 20 giugno 2010. Rilevata quindi la dispersione anche per la consultazione di tali regolamenti e continua l'evoluzione che si è avuta in questi anni in materia di Enti locali, il sottoscritto ha ritenuto opportuno elaborare un unico regolamento delle entrate, aggiornato per tutte le fattispecie normative. Diciamo che le novità importanti rispetto a questa unificazione che è stata apportata con questo regolamento, sicuramente è la possibilità dell'accertamento con adesione delle entrate da parte dei contribuenti, un'altra possibilità che abbiamo con questo regolamento è la conferma delle compensazioni, sia orizzontali che verticali, e il rimborso dei tributi, inoltre diamo anche la possibilità ai contribuenti di rateizzare i debiti che hanno nei confronti dell'Ente. Abbiamo fatto una rateizzazione a scaglione in base all'importo a debito, abbiamo previsto che fino a 400 € un numero di rate, da 400 a 4000 € un altro numero di rate e superiore a 4000 € un altro numero di rate, logicamente questo sarà sempre deliberato dal responsabile del settore. Pertanto rilevato che il vigente regolamento risulta essere in alcune parti superato dalle evoluzioni che le normative di riferimento hanno avuto nel corso degli anni, ritenuto opportuno procedere a una riforma del regolamento e visto che con delibera di Giunta n. 39 del 15/03/2011 è stato incaricato il responsabile del settore finanze di predisporre riforma del

seguito regolamento, propone di approvare l'allegato bozza di regolamento generale delle entrate, formato da 28 Art., così come predisposto dal responsabile del settore finanze.


PRESIDENTE:

Grazie Assessore Tono, ci sono interventi? Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli?
All'unanimità. Votiamo l'immediata esecutività, all'unanimità. Passiamo al punto 4.

Letto approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Dott. Marco Iaquinandi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Marrazzo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il _____
e vi rimarrà per quindici consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Marrazzo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio ed ai sensi del

T.U. EE.LL. 18.08.2000 n° 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta

esecutiva il giorno _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°)

perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 - comma 3°)

San Marzano sul Sarno li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Marrazzo